

	Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”				PC-032
	File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 1 di 18

PC-032

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 22005 - “RINTRACCIABILITÀ NELLE FILIERE AGROALIMENTARI - PRINCIPI GENERALI E REQUISITI DI BASE PER LA PROGETTAZIONE E L’IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI”

Annotazioni

Revisioni:

Ediz. N°	Rev. N°	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione/ratifica
1	0	29/07/02	Prima stesura	Dr. G.P. Braceschi	Dr. L.C. Aliberti Prof. G.P. Molinari	Presidente CSI
2	2.1	23/06/21	Revisione parziale	Dr.ssa G. Astorri	Prof. G.P. Molinari	Presidente CSI
2	2.2	13/05/24	Revisione parziale	Dr.ssa G. Astorri	Dr. G.P. Braceschi	Presidente CSI
2	2.3	02/12/24	Revisione parziale	Dr.ssa G. Astorri	Dr. G.P. Braceschi	Presidente CSI

Con la firma della presente si accettano interamente i contenuti della presente procedura.

DATA

TIMBRO AZIENDA E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”				PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 2 di 18

0.	INDICE	
0.	INDICE	2
1.	SCOPO	3
2.	TERMINI E DEFINIZIONI	3
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
4.	REQUISITI INTEGRATIVI PER LE AZIENDE	4
4.1.	GENERALITÀ	4
4.2.	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	5
4.2.1	<i>Principi identificati nel § 4.2 della UNI EN ISO 22005</i>	5
4.3.	ESCLUSIONI	5
4.4.	SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE	6
4.5.	PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ	6
4.6.	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ	7
5.	ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA VERIFICA IN ORGANIZZAZIONE	8
5.1.	PRIMO CONTATTO	8
5.2.	INVIO DEL MODULO DI DOMANDA	8
5.3.	ESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	8
5.4.	ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA E DEFINIZIONE DEL PIANO DI CERTIFICAZIONE/MANTENIMENTO	9
5.5.	DOCUMENTI PER LA CERTIFICAZIONE	9
5.6.	CRITERI DI SCELTA DEL GRUPPO DI VERIFICA	9
5.6.1	<i>Qualifica Valutatori/auditor</i>	10
5.7.	ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI	10
6.	ATTIVITÀ DI VERIFICA	11
6.1.	VERIFICA DOCUMENTALE	11
6.2.	VERIFICA ISPETTIVA DI CERTIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ	11
6.2.1	<i>Scopi e prescrizioni particolari per la conduzione delle Verifiche in filiere UNI EN ISO 22005</i>	11
6.2.2	<i>Programma della verifica ispettiva</i>	12
6.2.3	<i>Esecuzione delle verifiche ispettive</i>	13
6.2.4	<i>Riunione di apertura</i>	13
6.2.5	<i>Comunicazione durante la verifica</i>	13
6.2.6	<i>Raccolta e verifica delle informazioni</i>	13
6.2.7	<i>Riunione preliminare alla riunione finale e reportazione</i>	13
6.2.7.1	<i>Tipologie di rapporto di ispezione</i>	14
6.2.7.2	<i>Classificazione delle Non Conformità</i>	14
6.2.7.3	<i>Inosservanza dei requisiti di legge</i>	14
6.2.8	<i>Riunione finale</i>	14
6.2.9	<i>Consegna del Rapporto di verifica del responsabile del gruppo di valutazione</i>	14
6.3.	GESTIONE DELLE NC, TNC E AC IN FASE DI CERTIFICAZIONE	14
7.	INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE	15
7.1.	CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA FILIERA	15
8.	CONVENZIONE DI CERTIFICAZIONE E CONTENUTI DEL CERTIFICATO	16
8.1.	STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CERTIFICAZIONE	16
8.2.	CONTENUTI DEL CERTIFICATO PER LO SCHEMA UNI EN ISO 22005	16
9.	SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ APPLICATI A PRODOTTI CON CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEFINITE	16
10.	UTILIZZO DI PREESISTENTI CERTIFICAZIONI DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA	16
11.	ACCORDI CON ALTRI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE	17
12.	USO DELLA CERTIFICAZIONE, DELLA CONVENZIONE, DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO ECEPA	17
13.	SORVEGLIANZA	17
13.1.	FREQUENZA DELL’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	17
13.1.1	<i>Campionamento delle organizzazioni della filiera, degli stabilimenti e/o delle linee produttive da ispezionare</i>	17
13.2.	MODIFICA DELLA FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI SORVEGLIANZA	18
13.3.	PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E RAPPORTAZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA	18
13.4.	GESTIONE DELLE NC, TNC E AC IN SORVEGLIANZA	18
13.5.	VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA VERIFICA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA	18

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”				PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 3 di 18

1. SCOPO

Scopo del presente documento è quello di descrivere la procedura specifica per la certificazione e lo svolgimento delle verifiche ispettive del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:2008, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, IAF GD 5:2006 e RT-17 ACCREDIA.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Prodotto: Risultato di un processo. (ISO 9000:2015) NOTA: Il prodotto può includere il materiale d’imballaggio.

Processo: Insieme di attività tra loro correlate e interagenti che trasformano input in output. NOTA 1: Gli inputs di un processo costituiscono outputs di altri processi.

NOTA 2: I processi in un’organizzazione sono generalmente pianificati e realizzati in condizioni controllate al fine di, aggiungere valore.

NOTA 3: Un processo dove la conformità di un altro prodotto risultante non può prontamente ed economicamente verificata è frequentemente definito e gestito come “processo speciale”.

(ISO 9000:2015)

Lotto: Insieme di unità di un prodotto che siano state prodotte e/o lavorate o confezionate in condizioni simili.

NOTA 1: Il lotto è determinato da parametri stabiliti preventivamente da un’organizzazione. NOTA 2: Un insieme di unità può essere ridotto ad una singola unità di prodotto.

Identificazione del lotto: Processo di assegnazione di una codifica univoca ad un lotto.

Sito: Luogo di produzione, lavorazione, distribuzione, stoccaggio e gestione dalla produzione primaria al consumo.

Rintracciabilità: Capacità di seguire il movimento di un alimento o mangime attraverso specificate fasi di produzione, lavorazione e distribuzione.

NOTA 1: adattato dal riferimento documentale (3 = Codex Alimentarius: “Principi per la rintracciabilità/ tracciabilità di prodotto come strumento per le ispezioni di prodotto e la certificazione di sistema” (CAC/GL 60-2006))

NOTA 2: Il movimento può essere riferire sull’origine dei materiali, sullo storico del processo di produzione o sulla distribuzione dell’alimento o mangime.

NOTA 3: Termini come “tracciabilità documentale”, “tracciabilità a computer” o “tracciabilità commerciale” dovrebbero essere evitati.

Filiera agroalimentare: Sequenza di fasi ed operazioni coinvolte nella produzione, lavorazione, distribuzione e gestione di alimenti e mangimi, dalla produzione primaria al consumo.

NOTA: la produzione primaria include la produzione di mangimi per animali, che producano alimenti, e per animali destinati alla produzione di alimenti.

Flusso di materiali: Il movimento di ogni materiale ad ogni punto della filiera agroalimentare.

Materiali: Alimenti e mangimi, ingredienti per alimenti e mangimi e materiali di confezionamento.

Organizzazione: Gruppo di persone e strutture con definite responsabilità, autorità e rapporti relazionali. (ISO 9000:2015).

NOTA 1: Un’organizzazione può essere costituita da una singola persona.

NOTA 2: Un’organizzazione può essere pubblica o privata.

Dato: Informazione registrata.

Sistema di rintracciabilità: L’insieme dei dati e delle operazioni che permettono di mantenere le informazioni desiderate circa il prodotto ed i suoi componenti attraverso tutta o parte della sua catena di produzione e utilizzo.

Produzione primaria: Tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e compresa la caccia e la pesca di prodotti selvatici (art. 3 Reg. CEE 178/2002).

Profondità: Insieme delle fasi di produzione, trasformazioni, commercializzazione ecc. coperte dal sistema in modo continuativo.

Estensione: Insieme dei componenti il prodotto coperti dal sistema in modo continuativo.

Obiettivi: Informazioni, inerenti l’UMR, che il richiedente la certificazione si prefigge di ottenere e divulgare applicando il sistema di rintracciabilità.

Elementi: Informazioni che il sistema si prefigge di realizzare/ottenere a supporto degli obiettivi.

Unità Minima Rintracciabile (UMR): Quantità minima omogenea, espressa in peso o volume, per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è oggetto della verifica di conformità all’interno del sistema di rintracciabilità.

Obiettivi: Risultati, inerenti l’UMR, che il richiedente la certificazione si prefigge di ottenere/divulgare applicando il sistema di rintracciabilità.

Bilanci di Massa: Attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi materiali in ingresso e in uscita del sistema di rintracciabilità (per la produzione primaria è meglio applicare il termine “resa produttiva”).

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 4 di 18	

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

L’attività svolta da ECEPA per la certificazione del sistema di rintracciabilità delle filiere agroalimentari ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 è differenziata in due momenti successivi di verifica:

- ✓ Nella “Verifica ispettiva di certificazione” prima fase di Valutazione dell’organizzazione, i valutatori ECEPA verificano che il sistema di rintracciabilità sia rispondente alle prescrizioni della norma e a quelle integrative definite nella presente procedura. La verifica si basa sulla valutazione delle evidenze oggettive che attestino la rispondenza del sistema di rintracciabilità alle prescrizioni della norma stessa.
- ✓ Nella “Verifiche ispettive di sorveglianza” seconda fase, di Sorveglianza della produzione, ECEPA verifica che l’organizzazione continui a rispettare le prescrizioni della norma e quelle integrative definite nella presente procedura, tramite la valutazione delle evidenze oggettive come descritto nella prima fase.

Qualora nel corso della valutazione, l’ispettore dovesse riscontrare il mancato rispetto di requisiti cogenti non direttamente afferenti al suo mandato, egli – che è direttamente e personalmente responsabile della propria prestazione professionale – è tenuto a registrare suddetta situazione. Il valutatore è tenuto ad informare ufficialmente, tramite apposita separata rendicontazione, anche l’Organismo di certificazione che ha commissionato la valutazione.

4. REQUISITI INTEGRATIVI PER LE AZIENDE

L’uso della certificazione da parte delle organizzazioni intestatarie:

- dovrà essere limitato agli obiettivi e alla profondità che il sistema si è posto. L’impiego che le organizzazioni certificate potranno fare della certificazione ottenuta, a fini promozionali e commerciali, deve essere congruente allo scopo di certificazione.
- non deve indurre in errore colui che acquista il prodotto certificato (l’uso del solo titolo della norma è ammesso solo qualora tutta la filiera è oggetto di certificazione; in caso contrario è ammesso l’uso del solo titolo della norma solo se è indicata la profondità della stessa in maniera univoca), dichiarazioni che esaltino proprietà o caratteristiche del prodotto non direttamente correlate agli obiettivi del sistema non sono ammesse.

4.1. GENERALITÀ

Un sistema di rintracciabilità deve essere in grado di documentare sistematicamente le materie prime e/o i prodotti utilizzati dal processo di coltivazione e/o allevamento e/o trasformazione coperte dal sistema certificato.

Il sistema di rintracciabilità deve definire sempre **profondità, estensione ed elementi** caratterizzanti lo stesso, a partire dalla produzione primaria.

Le organizzazioni richiedenti la certificazione devono avere, quindi, la capacità di ricostruire e seguire almeno i parametri critici in relazione alla legislazione di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che hanno portato all’ottenimento del prodotto con le sue caratteristiche.

I parametri critici sono da intendersi ad esempio:

- Per le industrie alimentari: i punti critici di controllo (relativamente alle sostanze utilizzate ed alle tecnologie impiegate);
- Per il settore primario animale: i parametri relativi ad alimentazione e trattamenti sanitari (relativamente ai mangimi impiegati ed agli animali destinati alla produzione alimentare);
- Per il settore primario vegetale: i contenuti dei quaderni di campagna

Il sistema di rintracciabilità deve:

- a) Essere in grado di documentare la storia del prodotto e/o di localizzare un prodotto nella filiera agroalimentare;
- b) Contribuire alla ricerca delle cause di Non Conformità e la capacità di ritirare e/o richiamare i prodotti se necessario;
- c) Migliorare l’affidabilità e l’utilizzo appropriato delle informazioni, nonché l’effettività e la produttività dell’organizzazione;
- d) Permettere di raggiungere gli obiettivi sia da un punto di vista tecnico che economico.

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 5 di 18	

4.2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il richiedente la certificazione dovrà aver individuato e definito gli obiettivi che si propone di realizzare con il sistema di rintracciabilità e in funzione di questi costruirlo.

Durante lo sviluppo di un sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari, è necessario identificare gli specifici obiettivi che si intende raggiungere. Questi obiettivi dovrebbero tenere in considerazione i principi identificati nel § 4.2 della UNI EN ISO 22005. Esempi di obiettivi sono i seguenti:

- ✓ Supportare la sicurezza alimentare e/o gli obiettivi di qualità;
- ✓ Soddisfare le specifiche (requisiti) del consumatore;
- ✓ Determinare la storia o l’origine del prodotto;
- ✓ Facilitare il ritiro e/o il richiamo dei prodotti;
- ✓ Identificare le organizzazioni responsabili (aventi la responsabilità del prodotto) coinvolte nella filiera agroalimentare;
- ✓ Facilitare la verifica di specifiche informazioni inerenti il prodotto;
- ✓ Comunicare informazioni ai principali azionisti ed ai consumatori;
- ✓ Soddisfare qualunque legislazione e regolamento vigente regionale, nazionale o internazionale, applicabile;
- ✓ Migliorare l’effettività, la produttività e la redditività dell’organizzazione.

4.2.1 Principi identificati nel § 4.2 della UNI EN ISO 22005

I sistemi di rintracciabilità devono essere

- ✓ Verificabili,
- ✓ Applicabili equamente e con il massimo accordo tra le Parti,
- ✓ Orientati ai risultati,
- ✓ Economicamente applicabili,
- ✓ Pratici da applicare,
- ✓ Conformi con ogni riferimento legislativo e regolamento vigente applicabile, e
- ✓ Conforme con requisiti definiti di accuratezza.

4.3. ESCLUSIONI

Sono ammesse esclusioni di fasi della filiera produttiva o componenti (ingredienti) del prodotto.

L’organo degli OdC responsabile del rilascio delle certificazioni (Comitato di Certificazione - CoCe) dovrà esprimersi in ordine all’accettabilità o meno di eventuali esclusioni e relative ragioni giustificative, lasciandone evidenza documentale.

Esclusione di fasi della filiera

Nel caso in cui siano escluse, dal richiedente la certificazione, alcune fasi della filiera, l’organizzazione richiedente dovrà comunque farsi carico di fornire evidenza oggettiva di tutti gli elementi individuati come caratterizzanti del sistema di rintracciabilità. In tal caso la decisione se accettare o meno tale esclusione sarà di competenza del CoCe.

Possono essere escluse le fasi della filiera di cui sia oggettivamente e chiaramente dimostrata la irrilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità. Le eventuali esclusioni di fasi primarie (animali e/o vegetali) devono rivestire carattere assolutamente eccezionale e sono consentite solo nei casi di motivata impossibilità oggettiva di inserimento nella filiera.

In ogni caso queste esclusioni non potranno essere applicate alle fasi della filiera svolte direttamente dall’organizzazione richiedente la certificazione.

L’escludibilità delle fasi è connessa alla infattibilità logistica, senza però pregiudicare il valore aggiunto del sistema.

Esclusione di componenti (applicabile sia alla rintracciabilità intra-aziendale sia di filiera)

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”		PC-032		
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 6 di 18

Possono essere esclusi dal sistema di rintracciabilità taluni componenti - ingredienti del prodotto, purché tale esclusione non comprometta il conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti di igiene e sicurezza.

Nel caso che il richiedente la certificazione non intenda applicare il sistema di rintracciabilità a tutti i componenti, il CoCe dovrà esprimersi in merito all’acceptabilità o meno della suddetta esclusione documentando la decisione nei verbali delle relative riunioni.

NOTA: componenti accessori, quali additivi, coadiuvanti tecnologici, spezie, acqua, imballaggi, ecc..., non devono essere necessariamente inclusi nel sistema di rintracciabilità e possono essere gestiti tramite la sola identificazione documentale del fornitore, così come previsto dalla UNI EN ISO 22005.

4.4. SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE

Lo scopo di certificazione dovrà contenere adeguate informazioni relativamente ai seguenti aspetti:

- Oggetto del sistema di rintracciabilità (Prodotto o componente cui si applica il sistema di rintracciabilità).
- Obiettivi del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione – per la definizione di questi si può fare riferimento agli obiettivi elencati dalla norma UNI EN ISO 22005 § 4.3. La definizione degli obiettivi deve essere univocamente e oggettivamente interpretabile da parte degli utenti della certificazione e riconducibile all’oggetto del sistema di rintracciabilità.
- Profondità del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;
- Estensione del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;
- Elementi del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;
- UMR (Unità Minima Rintracciabile).

Nel caso in cui la certificazione di rintracciabilità non copra tutti i componenti aventi rilevanza per le caratteristiche del prodotto ma si riferisca solo a parte di tali componenti, lo scopo di certificazione dovrà essere circoscritto ai componenti coperti e dovrà evidenziare, oltre ai componenti stessi, anche la relativa destinazione d’uso.

4.5. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ

§ norma	Descrizione	Contenuti
5	Progettazione	NB ISO 22005: In tale fase l’organizzazione deve definire del suo sistema di rintracciabilità: il <u>che cosa</u> (§ 5.4 + 5.5.3 + 5.8), il <u>perché</u> (§ 5.2) e la <u>complessità</u> (§ 5.5.1, 5.5.2)
5.1	Considerazioni generali sulla progettazione	Riprendendo quanto al paragrafo introduttivo si definisce: a) quali <u>elementi</u> possono giocare un ruolo <u>rilevante nel dettare la scelta di implementare</u> un sistema di rintracciabilità (fattibilità tecnica ed accettabilità economica),
5.1	Considerazioni generali sulla progettazione	b) requisiti progettazione: p quali elementi da definire in fase di progettazione (da 5.2 a 5.8) p che il sistema deve essere <u>verificabile</u> e progettato <u>nell’ambito di un più generale sistema di gestione</u> (tuttavia premettendo il “ <u>dovrebbe</u> ” a tale affermazione) p <u>approccio “caso per caso”</u> , funzione degli obiettivi definiti.
5.2	Scelta di obiettivi	<u>Il perché</u> : In tale paragrafo si specifica che in fase di progettazione <u>devono</u> essere <u>definiti gli obiettivi</u> del sistema implementato (vedi § 4.3).
5.3	Legislazione e regolamenti vigenti	In tale paragrafo si specifica che in fase di progettazione <u>devono</u> essere <u>identificati tutti i riferimenti cogenti applicabili</u> .
5.4	Prodotti e/o ingredienti	<u>Il che cosa</u> : In tale paragrafo si specifica che in fase di progettazione <u>devono</u> essere <u>identificati i prodotti ed i loro ingredienti</u> cui il sistema si applica.
5.5		
5.5.1	Posizione nella filiera agroalimentare	<u>La complessità</u> : In tale paragrafo si specifica che in fase di progettazione <u>deve</u> essere <u>identificata la posizione dell’organizzazione certificata nella filiera</u> . (NOTA - presente nella norma -: intesa almeno come identificazione di tutti i suoi fornitori e clienti).
5.5.2	Flusso di materiali	<u>La complessità</u> : In tale paragrafo si specifica che in fase di progettazione <u>devono</u> essere <u>identificati e pertanto documentati tutti i flussi materiali sotto il suo controllo</u> per il prodotto/ semilavorati oggetto del sistema.
5.5.3	Requisiti delle informazioni	<u>Il che cosa</u> : In tale paragrafo si specifica che l’organizzazione <u>deve definire le informazioni da gestire</u> : p <u>ricevute da fornitori</u> , p <u>ricevute</u> circa (più in generale) la <u>storia di prodotto e/o processo</u> ,

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”		PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3
Data 02/12/2024		Pag. 7 di 18

§ norma	Descrizione	Contenuti
		► <u>inviare</u> a clienti o fornitori. (NOTA - presente nella norma-: informazioni = funzione degli obiettivi del sistema e della posizione nella filiera dell’organizzazione certificata NOTA - non presente nella norma-: informazioni su sicurezza alimentare, qualità, origine, metodo di lavorazione)
5.6	Elaborazione di procedure	In tale paragrafo si specifica che l’organizzazione <u>deve definire procedure inerenti almeno quanto segue</u>: ► definizione del <u>prodotto</u> rintracciato, ► definizione di <u>lotto e modalità identificative</u>, ► documentazione dei <u>flussi</u> e delle relative <u>informazioni</u> (che includa le <u>modalità di conservazione</u> delle registrazioni), ► <u>gestione</u> delle informazioni (che illustri i <u>collegamenti</u> fra esse e le <u>modalità di registrazione- supporto</u>); ► protocolli di <u>recupero informazioni</u> (in un’ottica di comunicazione interattiva di filiera - § 5.5.3);
5.6	Elaborazione di procedure	► <u>Verifiche</u>; ► modalità di <u>gestione Non Conformità</u> (Correzioni e Azioni Correttive); NOTA - presente nella norma-: <u>tener conto dei sistemi di gestione già in uso</u>)
5.7	Requisiti della documentazione	In tale paragrafo (in parte riprendendo quanto sopra) si specifica che l’organizzazione <u>deve definire</u> il sistema documentale minimo o <u>documenti rilevanti minimi</u> per il proprio sistema ovvero inerenti quanto segue: ► descrizione <u>step</u> rilevanti (diagramma di flusso) ► descrizione delle <u>responsabilità</u> di gestione dei dati di rintracciabilità, ► informazioni scritte e registrate che documentino <u>attività di rintracciabilità</u> (§ 5.5.3 (+ § 5.5.1 e § 5.8)), <u>flussi</u> (§ 5.5.2), nonché risultati di <u>verifiche</u> (§ 8) ed <u>audits</u> (§ 7) condotti sul sistema di rintracciabilità, ► azioni da adottare per <u>gestire le Non Conformità</u> inerenti il sistema di rintracciabilità, ► <u>tempi di conservazione</u> della documentazione. (NOTA - presente nella norma-: riferimento a §§ 4.2.2, 4.2.3 e 7.9 ISO 22000: 2005 per tenuta sotto controllo documenti e registrazioni e sistema rintracciabilità).
5.8	Coordinamento di filiera agroalimentare	Il che cosa: In caso di rintracciabilità di filiera: in tal caso <u>ogni organizzazione costituente deve identificare le sue fonti ed i suoi riceventi</u>. È opportuno un <u>coordinamento di filiera</u> in fase di progettazione. In caso di <u>slogan pubblicitari</u> sviluppati da un’organizzazione singola = essa deve aver identificato gli steps ed avere informazioni verificate (per la tipologia vedi § 5.5.3) (NOTA - presente nella norma-: rintracciabilità di filiera solo se non vi sono interruzioni nella tracciabilità della stessa fra parti successive costituenti = LEGAMI UNIVOCI NOTA di collegamento – non presente nella norma-: Il coordinatore ha un ruolo di “cuore pulsante” ovvero esso deve fungere da gestore delle informazioni circolanti lungo la filiera e vigila l’effettività e l’efficacia del sistema)

4.6. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ

§ norma	Descrizione	Contenuti
6	Implementazione	
6.1	Generalità	Ivi genericamente si afferma che il <u>coinvolgimento dell’organizzazione</u> nel sistema implementato è <u>dimostrato</u> con la messa a disposizione di <u>adeguate risorse</u> ed assegnando <u>responsabilità</u>. Inoltre, <u>per</u> l’implementazione (ovvero <u>comunicare, tracciare, registrare</u>) può essere impiegato <u>qualunque tipo di supporto</u>.
6.2	Piano di rintracciabilità	In tale paragrafo si specifica che l’organizzazione <u>deve definire un piano che contenga tutti i requisiti</u> del sistema ovvero il <u>cosa faccio in organizzazione per garantire la rintracciabilità</u>. (NOTA di collegamento – non presente nella norma-: I requisiti sono rappresentati da tutti gli elementi caratterizzanti il sistema)
6.3	Responsabilità	In tale paragrafo si specifica che l’organizzazione <u>deve definire compiti e responsabilità del personale coinvolto</u> nella gestione del sistema.
6.4	Piano di formazione	In collegamento a quanto sopra per il suddetto personale l’organizzazione <u>deve definire un piano di formazione</u> (formazione ed informazione) per garantirne <u>consapevolezza e competenza</u>.
6.5	Monitoraggio	In tale paragrafo si specifica che l’organizzazione <u>deve definire uno schema di monitoraggio</u> del sistema.
6.6	Indicatori chiave di performance	In tale paragrafo si specifica che l’organizzazione <u>deve definire indicatori di performance per misurare l’effettività</u> del sistema.

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”		PC-032		
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 8 di 18

§ norma	Descrizione	Contenuti
		(NOTA di collegamento – non presente nella norma-: I risultati di essi verranno rivalutati in fase di verifica periodica dell’efficacia ed efficienza sistema)
7	Audit interni	Con tale paragrafo si impone lo <u>svolgimento di audit interni</u> (o verifiche interne) <u>ad intervalli pianificati</u> finalizzate a valutare l’ <u>effettività</u> o efficacia del sistema implementato <u>nel raggiungere gli obiettivi</u> da perseguire. (NOTA di collegamento – non presente nella norma-: I risultati di essi verranno rivalutati in fase di verifica periodica dell’efficacia ed efficienza sistema)
8	Riesame	In tale paragrafo la norma impone di <u>eeguire periodicamente</u> (da definire in funzione del ciclo produttivo del prodotto) e laddove necessario (<u>in caso di modifica</u> del prodotto, processo e/o obiettivi) <u>riesami</u> esaustivi e completi sul sistema dai quali scaturiscano <u>Azioni Correttive (AC)</u> e/o <u>Preventive (AP)</u> finalizzati al <u>miglioramento continuo del sistema</u> stesso. Inoltre, vengono elencati gli <u>elementi da prendere in considerazione</u> nel corso di tali riesami. (Es. risultati test di rintracciabilità, risultati AI (vedi § 7), cambiamenti a processo e/o prodotto, informazioni da altre organizzazioni della filiera, eventuali AC inerenti la rintracciabilità, nuovi regolamenti applicabili, eventuali reclami inerenti la rintracciabilità, nuovi metodi di valutazione statistica)

5. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA VERIFICA IN ORGANIZZAZIONE

Le verifiche per la certificazione della rintracciabilità sono svolte presso l’organizzazione leader e a campione presso le altre organizzazioni della filiera.

L’ispezione alle organizzazioni è eseguita da un gruppo di verifica, dopo aver verificato le caratteristiche minime dell’organizzazione, fornite congiuntamente alla domanda.

5.1. PRIMO CONTATTO

Ogni organizzazione che intende avviare un iter di certificazione con ECEPA può contattare la Segreteria Amministrativa di ECEPA per via telefonica o mediante posta elettronica per richiedere informazioni e dettagli sull’iter.

Alle organizzazioni interessate, ECEPA provvederà ad inviare il modulo di domanda di certificazione-questionario (modulo ECEPA/QuestISO22005), la procedura di certificazione (PC-032), il tariffario (PC-031), il regolamento ECEPA/RegPRD. Essi sono scaricabili dal sito internet www.ecepa.it o in alternativa possono essere richiesti per via telefonica o mediante posta elettronica con conferma di ricezione e/o lettura.

5.2. INVIO DEL MODULO DI DOMANDA

Ogni organizzazione richiedente deve restituire alla Segreteria Amministrativa di ECEPA, compilato in tutte le parti definite obbligatorie, il modulo di domanda di certificazione-questionario (modulo ECEPA/QuestISO22005) con allegata la documentazione richiesta dal modulo stesso.

Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante dell’organizzazione o da un suo rappresentato appositamente incaricato.

Nota: in caso di passaggio di leadership tra aziende della filiera certificata, è necessario che l’organizzazione che subentra, compili una nuova domanda di certificazione.

5.3. ESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Al ricevimento della domanda ECEPA procede all’esame preliminare della stessa, tramite il modulo ECEPA/QuestISO22005 allo scopo di verificare che:

- ✓ le informazioni generali (es.: su prodotti, processi, sedi, unità operative, numero di addetti, ecc.) siano complete e adeguate;
- ✓ la documentazione fornita sia completa;
- ✓ ECEPA abbia le capacità di svolgere l’attività di certificazione in relazione al campo di applicazione della certificazione, alla sede delle unità operative del richiedente e ad ogni requisito particolare come la lingua utilizzata dal richiedente stesso.

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 9 di 18	

Nel caso che dall'esame della richiesta finale di certificazione ECEPA riscontrasse incompletezza o inadeguatezza nella compilazione, notifica per iscritto all'organizzazione le carenze riscontrate, entro 1 mese dal ricevimento della domanda.

5.4. ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA E DEFINIZIONE DEL PIANO DI CERTIFICAZIONE/MANTENIMENTO

La domanda viene dapprima esaminata dalla Segreteria Tecnica e quindi dal DQ che valuta anche i contenuti del manuale di rintracciabilità nella sola parte relativa alla definizione del campo di applicazione (profondità, estensione ed elementi tracciati).

Dopo l’approvazione del DQ, ECEPA provvede a notificare all’organizzazione l’accettazione della domanda e l’inizio dell’iter di certificazione.

La Segreteria Amministrativa redige il piano di certificazione/mantenimento sulla base di quanto riportato in PC-031; i criteri per la definizione del numero di siti ispezionabili, delle giornate di verifica ed i relativi costi sono riportati in PC-031.

Tale piano è inviato all’azienda entro 2 mesi dal ricevimento della domanda.

5.5. DOCUMENTI PER LA CERTIFICAZIONE

I seguenti documenti, devono essere restituiti ad ECEPA, firmati dal legale rappresentante o da un rappresentante aziendale autorizzato:

- Prima pagina del regolamento ECEPA/RegPRD;
- Prima pagina della procedura di certificazione PC-032;
- Il piano di certificazione/mantenimento.

Il mancato invio di uno dei documenti citati comporta la sospensione della procedura di certificazione fino alla ricezione di quanto mancante.

L’organizzazione dovrà restituire la suddetta documentazione congiunta a:

- visura camerale vigente (con uno stato di aggiornamento non superiore ai 6 mesi),
- autorizzazione sanitaria,

che non risultano però vincolanti per il proseguo dell’iter di certificazione.

ECEPA resta in attesa della restituzione dei documenti firmati dall’organizzazione, per un massimo di 6 mesi; trascorso tale periodo l’organizzazione dovrà riavviare l’intera procedura.

Con la firma dei documenti di cui ai punti a), b) e c), l’organizzazione accetta di conformarsi ai requisiti dei regolamenti stessi, delle procedure di certificazione e delle tariffe applicate, al pagamento delle fatture e di fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei prodotti da certificare.

Il piano di certificazione/mantenimento è considerato accettato dall’organizzazione, quando è restituito ad ECEPA firmato su ogni pagina dal legale rappresentante dell’organizzazione o da un suo delegato.

Alla restituzione dei documenti firmati dall’organizzazione, ECEPA emetterà la fattura relativa e proseguirà l’iter di certificazione, con le modalità descritte di seguito.

5.6. CRITERI DI SCELTA DEL GRUPPO DI VERIFICA

Il Gruppo di Valutazione viene nominato tenendo presente i seguenti criteri:

- Esperienza specifica del valutatore;
- Dimensioni e/o capacità (potenziale e reale) produttiva dell’organizzazione oggetto di verifica;
- Tempistiche di verifica e/o disponibilità temporali, al fine di garantire la contestualità fisica di RGVI ed AVI presso le diverse sedi di ispezione, qualora non vi fosse disponibilità sufficiente di valutatori/auditor qualificati come RGVI nel settore oggetto di verifica;
- Sussistenza di condizioni che possono rendere incompatibile l’attività svolta da ciascuno dei valutatori e le esigenze dell’organizzazione da valutare, in particolare:
 - Situazioni che rappresentano una fonte potenziale di conflitto d’interesse,

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 10 di 18	

- Sito di verifica estero (in un Paese diverso da quello in cui hanno sede ECEPA e l’organizzazione leader), da cui ne deriva:
 - Disponibilità del valutatore a recarsi presso il sito di verifica,
 - Adeguato grado di conoscenza della lingua “in uso” nel Paese in cui ha sede il sito di verifica o in alternativa della lingua inglese (dimostrata da titoli e/o attestati e/o colloqui orali di valutazione),
 - Adeguato grado di conoscenza della normativa vigente nel Paese in cui ha sede il sito di verifica.

Un membro del gruppo sarà designato ed opererà come Responsabile del Gruppo di Valutazione (RGVI).

Nel caso di piccole aziende, quando le competenze lo permettono, il gruppo di valutazione può essere costituito da una sola persona che fungerà da RGVI.

5.6.1 Qualifica Valutatori/auditor

I valutatori sono qualificati in funzione della filiera e precisamente per:

- Filiera animali,
- Filiera vegetali.

I requisiti minimi per essere qualificati in una delle seguenti filiere sono:

	RGVI (Responsabile del Gruppo di Audit)	AVI (Auditor)
Titolo di studio	Diploma di laurea: scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria ed equipollenti. Diploma di perito agrario, agrotecnico.	Diploma di laurea: scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze delle produzioni animali, chimica, biologia, veterinaria ed equipollenti. Diploma di perito agrario, agrotecnico.
Esperienza lavorativa in tipologie di aziende comprese nella filiera:		
<i>Se con diplomi di scuola media superiore</i>	5 anni	5 anni
<i>Se con laurea</i>	3 anni	3 anni
Attività di audit nel comparto agroalimentare	4 verifiche ispettive in veste di valutatore in addestramento + 3 verifiche ispettive in qualità di AVI facente funzioni di Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva in addestramento sotto il controllo di altro RGVI ovvero 7 verifiche ispettive in veste di RGVI in addestramento.	4 verifiche ispettive in veste di valutatore in addestramento.
Formazione		
<i>Sistemi di gestione</i>	Corso 40 SGQ	Corso 24 ore per auditor interno
<i>HACCP</i>	Corso o esperienza dimostrabile	Corso o esperienza dimostrabile
<i>Rintracciabilità</i>	Formazione specifica o esperienza dimostrabile	Formazione specifica o esperienza dimostrabile

Un valutatore/auditor che risulta qualificato in una delle suddette filiere può acquisire la qualifica per l’altra a seguito di 10 giornate di verifiche come osservatore,

- a) 30 giornate di verifica sono equiparabili ad una esperienza lavorativa di un anno;
- b) Esperienze lavorative riferibili ad entrambe le filiere sono accettabili, purché il soggetto in questione dimostri di aver svolto continuativamente, per almeno un anno, attività ascrivibili ad almeno una delle due filiere.

5.7. ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

Il gruppo di verifica può essere composto da uno o più valutatori/auditor. Qualora il numero di valutatori/auditor sia superiore a uno, tra essi, viene designato il Responsabile del Gruppo di Valutazione (RGVI), che avrà il compito di dirigere la verifica, assegnare gli incarichi agli AVI, condurre la riunione iniziale e quella finale.

L’incarico di verifica è assegnato tramite sottoscrizione da parte del DQ e del valutatore, del modulo ECEPA/IVI.

Il RGVI, di concerto con il gruppo stesso, assegna a ciascun membro del gruppo di verifica la responsabilità di verificare specifici aspetti del sistema di rintracciabilità o unità funzionali da verificare. Nell’assegnazione di tali compiti si terrà conto delle esigenze di indipendenza e di competenza dei valutatori e soprattutto dell’utilizzazione efficiente delle risorse come pure dei differenti ruoli e responsabilità dei valutatori, così come dei valutatori in addestramento e degli esperti. Durante la verifica possono essere effettuate delle modifiche all’assegnazione dei compiti, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della verifica.

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 11 di 18	

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA

L’attività di verifica è svolta da ECEPA con l’obiettivo di valutare la conformità del sistema di rintracciabilità alla norma UNI EN ISO 22005 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per sistemi di progettazione e di attuazione” e al RT-17 ACCREDIA.

Tale attività è svolta da ECEPA tramite una verifica documentale e verifica ispettiva presso l’organizzazione leader e le organizzazioni della filiera, descritte nei § 6.1 e 6.2.

Relativamente a tali attività dovranno essere raccolte evidenze oggettive da presentare al CoCe.

6.1. VERIFICA DOCUMENTALE

Quando necessario, prima dello svolgimento della verifica di certificazione sul posto, il RGVI con l’aiuto dei membri del gruppo di valutazione incaricato, esamina la documentazione descrittiva delle attività inerenti al prodotto oggetto di certificazione (Manuale qualità, procedure, ecc.) inviata dall’organizzazione.

In particolare, l’organizzazione deve inviare ad ECEPA, *almeno 1 mese* prima della data della verifica, la documentazione descrittiva eventualmente modificata, rispetto a quella già in possesso dell’OdC. Su richiesta dell’organizzazione ECEPA può concedere tempistiche più ristrette, concordate con il valutatore incaricato della verifica documentale.

Nel caso che il giudizio dei valutatori preveda la necessità di attuare modifiche alla documentazione presentata o di richiedere ulteriore documentazione, l’organizzazione apporterà le variazioni suddette prima della verifica ispettiva. La risoluzione e l’efficacia delle Azioni Correttive sarà valutata nel corso della verifica stessa.

6.2. VERIFICA ISPETTIVA DI CERTIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ

La verifica ispettiva di certificazione del sistema di rintracciabilità è effettuata dai valutatori ECEPA, presso l’organizzazione leader e presso un campione rappresentativo di organizzazioni della filiera.

La Verifica Ispettiva è eseguita presso l’organizzazione, entro 2 mesi dalla data di accettazione del piano di certificazione/mantenimento.

6.2.1 Scopi e prescrizioni particolari per la conduzione delle Verifiche in filiere UNI EN ISO 22005

Le verifiche sono effettuate allo scopo di valutare:

- ✓ La conformità del sistema di rintracciabilità alla norma e alle prescrizioni integrative riportate nella presente procedura;
- ✓ La corretta applicazione del sistema di rintracciabilità;
- ✓ L’autocontrollo della filiera;
- ✓ L’efficacia del sistema di rintracciabilità.

Durante le verifiche ispettive in filiere UNI EN ISO 22005, il valutatore dovrà sempre:

- ✓ Verificare le informazioni fornite nella domanda (ECEPA/Quest22005)
- ✓ Verificare i componenti e gli elementi tracciati dall’organizzazione, riportando sul verbale le proprie considerazioni in merito alla congruità degli stessi relativamente alla profondità e all’estensione del sistema di rintracciabilità.
- ✓ Valutare la documentazione (manuale di rintracciabilità e/o procedure previste dalla norma, istruzioni, registrazioni ecc);
- ✓ Valutare le registrazioni identificate dal sistema di rintracciabilità e i dati prodotti;
- ✓ Nella valutazione delle evidenze oggettive dei parametri di processo, dei controlli sulle materie prime, sui prodotti finiti, ecc;
- ✓ Intervistare il personale addetto;
- ✓ Verificare se l’organizzazione ha effettuato almeno una prova di rintracciabilità (con simulazione del richiamo dal mercato di almeno un lotto di prodotto), per validare il proprio sistema di rintracciabilità;
- ✓ Svolgere una prova di rintracciabilità di uno o più lotti dell’UMR (già commercializzati, quando possibile), documentando l’attività ed i risultati prodotti. La prova di rintracciabilità dovrà essere eseguita sia partendo

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 12 di 18	

dalle materie prime fino ad arrivare al prodotto finito, sia partendo dal prodotto commercializzato per arrivare alle materie prime utilizzate e deve interessare tutte le fasi della filiera;

- ✓ Svolgere bilanci di massa parziali (per singole fasi/organizzazioni) e globali (per l’intera filiera), come strumento per valutare l’efficacia del sistema
- ✓ Verificare l’esistenza – nella documentazione del sistema di rintracciabilità – di un piano di controllo, della procedura per la gestione delle non conformità e dell’assegnazione delle responsabilità nell’ambito delle organizzazioni coinvolte nel sistema/filiera.
- ✓ Valutare la corretta ed efficace utilizzazione, da parte dell’organizzazione, dei bilanci di massa, come strumento per valutare l’efficacia dei sistemi;
- ✓ Nell’accertare che le organizzazioni conoscano, adottino tale sistema;
- ✓ Nella valutazione dell’applicazione delle procedure da parte del personale addetto;
- ✓ Valutazione del rispetto dei requisiti riportati nel regolamento ECEPA.

Le evidenze della verifica ispettiva sono basate su campioni delle informazioni disponibili. Esiste quindi un elemento di incertezza nell’attività di verifica, per cui coloro che traggono le conclusioni della verifica ne devono essere consapevoli.

Tale verifica consiste:

- ✓ Nella valutazione della documentazione (Manuale di rintracciabilità, specifiche di produzione, procedura, ecc);
- ✓ Nella valutazione della procedura per la gestione delle non conformità e dell’assegnazione delle responsabilità nell’ambito delle organizzazioni;
- ✓ Nell’esecuzione di una prova di rintracciabilità;
- ✓ Nell’effettuazione dei bilanci di massa;
- ✓ Nella valutazione delle registrazioni dei parametri di processo, dei controlli sulle materie prime e sui prodotti finiti, ecc.;
- ✓ Nell’accertare che le organizzazioni conoscano, adottino la legislazione applicabile al prodotto oggetto della filiera;
- ✓ In interviste del personale addetto;
- ✓ Nella valutazione dell’applicazione delle procedure da parte del personale addetto.

6.2.2 Programma della verifica ispettiva

Il Responsabile del gruppo di verifica deve comunicare all’organizzazione prima della Verifica Ispettiva, il programma della stessa, utilizzando il modulo ECEPA/Progrlsp, che riporta:

- ✓ La data della verifica,
- ✓ Il nominativo dei componenti del gruppo di verifica,
- ✓ Il luogo dove si terrà la verifica,
- ✓ Gli aspetti o le fasi della produzione che saranno oggetto della verifica,
- ✓ Il personale dell’organizzazione interessato alla verifica,
- ✓ I tempi necessari per lo svolgimento delle varie fasi della verifica.
- ✓ Il nominativo del rappresentante dell’organizzazione, per ciò che si riferisce alla verifica,
- ✓ La lingua utilizzata nelle attività e nei rapporti di verifica, se differente dalla lingua del verificatore e/o dell’organizzazione oggetto di verifica,
- ✓ La stima dei tempi necessari per lo svolgimento delle varie fasi della verifica, comprese le riunioni con la direzione dell’organizzazione e le riunioni del gruppo di verifica.

Nel caso in cui l’organizzazione rientri nel programma di ACCREDIA, per la valutazione dell’operato dei valutatori ECEPA, è comunicato all’organizzazione la presenza dei valutatori ACCREDIA. L’organizzazione ha l’obbligo di far accedere i valutatori ACCREDIA, pena la non concessione o la sospensione e successiva revoca della certificazione.

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 13 di 18	

6.2.3 Esecuzione delle verifiche ispettive

La verifica ispettiva è articolata nelle seguenti fasi.

6.2.4 Riunione di apertura

La riunione d’apertura è tenuta con la direzione dell’organizzazione oggetto di verifica e, ove appropriato, con i responsabili delle funzioni/attività da sottoporre a verifica. Lo scopo della riunione di apertura è di:

- a) Confermare il programma della verifica ispettiva;
- b) Fornire una breve sintesi di come verranno eseguite le attività di verifica;
- c) Confermare i canali di comunicazione;
- d) Offrire all’organizzazione oggetto della verifica l’opportunità di porre domande;
- e) Presentare i membri del gruppo di verifica;
- f) Chiarire il significato della raccolta di evidenze oggettive a campione, specificando all’organizzazione che, proprio per questo principio, la valutazione di una stessa attività in verifiche successive o precedenti, potrebbe far emergere risultati diversi.

6.2.5 Comunicazione durante la verifica

Il gruppo di verifica dovrebbe consultarsi periodicamente per scambiarsi informazioni, valutare il progresso della verifica e rassegnare compiti tra i valutatori, se necessario.

Le evidenze raccolte nello svolgimento della verifica, che indichino un rischio immediato e significativo (per esempio legato alla sicurezza, alla salubrità degli alimenti, ecc.) dovranno essere riportate senza ritardo all’organizzazione oggetto della verifica e, quando opportuno, ad ECEPA.

6.2.6 Raccolta e verifica delle informazioni

Le fonti di informazioni scelte possono variare con il campo e la complessità della verifica e possono comprendere:

- Interviste personal personale;
- Osservazione delle attività e delle condizioni e dell’ambiente di lavoro;
- Documenti quali manuali di qualità, manuali di autocontrollo, procedure, norme, istruzioni, licenze e permessi, contratti e ordini, ecc.;
- Registrazioni inerenti alle attività oggetto di verifica ispettiva e che diano dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti;
- Banche dati di computer e siti web.

6.2.7 Riunione preliminare alla riunione finale e reportazione

Prima della riunione finale con la direzione dell’organizzazione, il gruppo di verifica si consulta per:

- Riesaminare le risultanze della verifica;
- Concordare le conclusioni della verifica;
- Rapportare i risultati della verifica ispettiva:
 - a. Redigere il rapporto dell’ispezione (ECEPA/RVI), finale o parziale,
 - b. Riportare sull’apposita modulistica le eventuali non conformità riscontrate (ECEPA/NC-AC) e la relativa gravità e le eventuali “osservazioni” (ECEPA/RVI);

Alla fine della Verifica ispettiva di certificazione fatta presso l’Organizzazione, l’ispettore può emettere Non Conformità. In tal caso, l’ispettore redige il rapporto di Verifica Ispettiva ECEPA/RVI, riportando la descrizione delle proposte di Non Conformità. Copia del modulo ECEPA/RVI è lasciata all’organizzazione.

Le proposte di Non Conformità riscontrate sono portate all’attenzione del CoCe entro 25 giorni dalla data di rilievo, per la relativa delibera e notificate al soggetto tramite il modulo ECEPA/NC-AC entro 5 giorni dalla delibera del CoCe, come riportato al successivo iter emissione Non Conformità. Le non conformità notificate al soggetto possono essere lievi o gravi.

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 14 di 18	

Le delibere del CoCe sono valutate periodicamente dal CSI.

6.2.7.1 Tipologie di rapporto di ispezione

Il rapporto di ispezione (ECEPA/RVI) è da considerarsi:

- a) “parziale”, qualora relativo ad una verifica ispettiva condotta presso una delle organizzazioni partecipanti alla filiera oggetto di certificazione;
- b) “finale” qualora relativo ad una verifica ispettiva eseguita presso l’organizzazione leader, allo scopo di completare i controlli eseguiti sull’intera filiera certificata. In questa reportazione vengono valutati e riassunti i contenuti del/i Rapporto/i parziale/i emesso/i.

6.2.7.2 Classificazione delle Non Conformità

NC “grave”: scostamento di un prodotto dai requisiti specificati; assenza o mancata realizzazione e mancato mantenimento, di uno o più elementi richiesti per il sistema gestionale o una situazione che sollevasse, sulla base di evidenze oggettive disponibili, dubbi significativi sulla qualità di quel che l’organizzazione sta fornendo.

NC “lieve”: situazione che non incide o non crea dubbi sulla conformità del prodotto finale

Osservazioni per il miglioramento: rappresentano un’indicazione da parte del valutatore per migliorare alcuni aspetti che comunque non costituiscono il mancato rispetto di un requisito. Non essendo Non Conformità, l’organizzazione non è obbligata a dare loro un seguito.

6.2.7.3 Inosservanza dei requisiti di legge

Qualora, nel corso delle verifiche venissero incidentalmente riscontrate da parte del valutatore incaricato, inosservanze di requisiti di legge non riguardanti aspetti direttamente correlati al prodotto ispezionato, ma correlati ad altri aspetti delle attività svolte, tale anomalia dovrà essere registrata sul rapporto della verifica, come osservazione (indicando la legge violata). L’osservazione deve essere portata a conoscenza della Direzione dell’organizzazione valutata al termine della verifica, affinché questa provveda ai trattamenti ed alle azioni correttive applicabili. La registrazione deve essere trasmessa in copia alla Direzione di ECEPA per le valutazioni del caso.

6.2.8 Riunione finale

Nella Riunione finale il responsabile del gruppo di valutazione presenta all’organizzazione una sintesi sui risultati della verifica ispettiva, esplicitando i contenuti del rapporto di ispezione (ECEPA/RVI), finale o parziale, recanti le Non Conformità e le Osservazioni per il miglioramento, riscontrate.

In caso di notifica di osservazioni per il miglioramento, è opportuno che l’RGVI precisi che esse non sono vincolanti, ovvero l’organizzazione non è vincolata ad implementare nella propria realtà organizzativa le quanto rilevato dal valutatore.

Durante la riunione di chiusura, dovranno essere discusse, e se possibile risolte tra il gruppo di verifica e l’organizzazione, eventuali divergenze di opinioni relative alle risultanze e/o alle conclusioni della verifica. Se non risolte, tutte le opinioni dovranno essere registrate.

6.2.9 Consegna del Rapporto di verifica del responsabile del gruppo di valutazione

Il RVI redatto dal RGVI durante la verifica viene riportato nel database ECEPA. Successivamente, il Rapporto stesso sarà portato all’attenzione del CoCe per la delibera finale di conformità.

Tutta la documentazione della verifica viene consegnata entro un mese dalla data della verifica ispettiva. ECEPA può tuttavia ridurre tale tempo, avvertendo l’RGVI e concordando con lo stesso la data entro cui emettere il rapporto.

6.3. GESTIONE DELLE NC, TNC E AC IN FASE DI CERTIFICAZIONE

Le non conformità alle aziende, posso emergere ed essere notificate alle stesse, anche al di fuori dell’attività di verifica ispettiva. L’iter di trattamento delle stesse è il medesimo delle NC derivanti da attività di verifica.

Le non conformità notificate all’organizzazione possono essere lievi o gravi.

Nel caso di Non Conformità “grave”:

- ✓ L’Organizzazione dovrà comunicare (compilando il modulo ECEPA/NC-AC nei relativi spazi) ad ECEPA, **entro una settimana** dalla conferma della NC, il Trattamento della NC che intende applicare, specificando in modo chiaro il destino dell’intero quantitativo di prodotto oggetto della Non Conformità grave.

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 15 di 18	

- ✓ L’organizzazione dovrà proporre (compilando il modulo ECEPA/NC-AC nei relativi spazi), **entro un mese** dalla conferma della NC, le Azioni Correttive che intende applicare al fine di rimuovere la causa che ha determinato la NC.
- ✓ ECEPA effettuerà quindi la verifica dell’adeguatezza del TNC e del piano delle azioni correttive proposte.
- ✓ Entro 15 giorni dal ricevimento del TNC e delle AC definite dall’Organizzazione, ECEPA comunicherà all’Organizzazione, l’accettazione o meno delle stesse.
- ✓ Se il TNC e/o l’AC proposta fossero ritenute inadeguate, ECEPA richiederà all’organizzazione la riformulazione degli stessi e li sottoporrà a nuova verifica. In caso di accettazione, l’Organizzazione potrà ritenerle adeguate e metterle in atto.
- ✓ Successivamente ECEPA verifica l’efficacia delle AC alle Non Conformità gravi. Se l’azione correttiva è riconducibile ad aspetti di tipo documentale, è sufficiente che questi siano inviati dall’Organizzazione ad ECEPA. Il valutatore incaricato effettuerà quindi un’ulteriore valutazione documentale per verificare l’efficacia dell’AC.
- ✓ Nel caso in cui l’AC non riguardasse la sola documentazione, ma rendesse necessaria un’ulteriore verifica in organizzazione, sarà programmata una verifica suppletiva, il cui costo sarà a carico dell’Organizzazione. Nel caso in cui fosse necessario effettuare un’ulteriore analisi sul prodotto, sarà programmato il campionamento e i costi della verifica di campionamento e delle analisi saranno a carico dell’Organizzazione.
- ✓ Solo quando le non conformità gravi saranno state risolte, l’organizzazione potrà proseguire con l’iter di certificazione con le modalità previste dal paragrafo 6.12 del presente regolamento.
- ✓ In caso di esito negativo della verifica di efficacia delle AC, l’iter di certificazione è automaticamente sospeso, fino a quando ECEPA non avrà accertato la rimozione della causa delle non conformità gravi.

Nel caso di Non Conformità “lieve”

- ✓ L’organizzazione invierà ad ECEPA, entro un mese dalla conferma della NC, il modulo ECEPA/NC-AC compilato, per dare evidenza ad ECEPA di aver preso in carico anche le non conformità lievi pianificando il trattamento delle stesse e definendo le AC da intraprendere;
- ✓ ECEPA effettuerà quindi la verifica dell’adeguatezza del TNC e del piano delle azioni correttive proposte.
- ✓ Entro 15 giorni dal ricevimento del TNC e delle AC definite dall’Organizzazione, ECEPA comunicherà all’Organizzazione, l’accettazione o meno delle stesse.
- ✓ Se il TNC e/o l’AC proposta fossero ritenute inadeguate, ECEPA richiederà all’organizzazione la riformulazione degli stessi e li sottoporrà a nuova verifica. In caso di accettazione, l’Organizzazione potrà ritenerle adeguate e metterle in atto.
- ✓ Il TNC, l’AC e la verifica dell’efficacia, saranno invece valutati nel corso della successiva verifica di sorveglianza presso l’organizzazione.

7. INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

La mancata trasmissione da parte dell’organizzazione, del modulo ECEPA/NC-AC con indicazione dei TNC e delle azioni correttive, entro tre mesi dalla conferma delle NC, determina l’interruzione della procedura di certificazione.

Nel caso in cui l’organizzazione voglia riattivare la procedura di certificazione dovrà presentare una nuova richiesta definitiva di certificazione ed effettuare tutti i pagamenti previsti.

7.1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA FILIERA

I componenti e gli elementi tracciati, scelti dall’organizzazione, sono oggetto di valutazione da parte del valutatore incaricato. Egli riporterà nel verbale di verifica, i propri commenti riguardo tale aspetto, per permettere al CoCe di deliberare in merito avendo tutte le informazioni a disposizione.

Il CoCe dovrà esprimere un proprio parere e deliberare in merito all’approvazione o meno dei componenti e degli elementi tracciati, scelti dall’organizzazione richiedente la certificazione. Il CoCe delibera anche in merito alla legittimità di eventuali esclusioni, da parte dell’organizzazione, di fasi, componenti o elementi.

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 16 di 18	

8. CONVENZIONE DI CERTIFICAZIONE E CONTENUTI DEL CERTIFICATO

8.1. STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CERTIFICAZIONE

La convenzione è inviata all’organizzazione che la restituirà ad ECEPA firmata da un legale rappresentante. Successivamente la convenzione è firmata dal Presidente di ECEPA e rinviata all’organizzazione. La validità della convenzione scatta dopo la firma della stessa da parte del Presidente di ECEPA.

Dopo la stipula della convenzione e il pagamento della quota relativa all’attività di valutazione:

- ✓ Viene consegnato all’organizzazione il certificato ECEPA (documento mediante il quale l’organismo di certificazione accorda il diritto ad utilizzare i marchi di conformità per un determinato prodotto);
- ✓ L’organizzazione diventa licenziataria ed è inserita nell’elenco delle aziende certificate ECEPA che è pubblicato da ECEPA sul sito www.ecepa.it.

L’avvenuta certificazione e la relativa convenzione dura per un periodo di 3 anni dopo i quali sarà necessario rinnovare la convenzione di certificazione; la fase di rinnovo, consiste in un audit documentale completo su tutto il sistema e processo aziendali; tale verifica viene effettuata dall’ispettore incaricato per il controllo.

8.2. CONTENUTI DEL CERTIFICATO PER LO SCHEMA UNI EN ISO 22005

Sul certificato per lo schema di rintracciabilità di filiera sono riportati:

- Denominazione della filiera produttiva;
- Prodotti coperti da certificazione;
- Obiettivi;
- Profondità della filiera;
- Estensione della filiera;
- Elementi tracciati;
- UMR (Unità Minima Rintracciabile);
- Eventuali esclusioni.

NOTA IMPORTANTE: In caso di esclusione di fasi, nel certificato non saranno impiegate espressioni quali allevamento, campo e organizzazione agricola e loro sinonimi in funzione delle fasi escluse, o espressioni che facciano ritenere che la produzione primaria sia parte integrante del sistema.

I prodotti non dovranno essere menzionati con il loro nome commerciale.

Il campo di applicazione è oggetto di delibera del CoCe.

Sui certificati, deve essere riportata la conformità alla UNI EN ISO 22005 e al Regolamento Tecnico RT-17 ACCREDIA.

Gli allegati al certificato, riportanti le denominazioni delle organizzazioni della filiera, sono documenti interni di ECEPA e non possono essere divulgati a terzi (nemmeno sul sito di ECEPA) salvo specifica richiesta scritta da parte dell’Organizzazione licenziataria, che dovrà fornire ad ECEPA anche l’autorizzazione scritta di tutte le aziende indicate sull’allegato.

9. SISTEMI DI RINTRACCIABILITÀ APPLICATI A PRODOTTI CON CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEFINITE

Qualora le organizzazioni desiderino che il certificato indichi, oltre agli obiettivi del sistema, anche determinate caratteristiche qualitative dei prodotti in uscita dal sistema stesso, queste potranno essere riportate sul certificato emesso sotto accreditamento, solo a condizione che le stesse siano coperte da certificazioni (di prodotto) emesse da Organismi in possesso di valido accreditamento o riconosciuti dall’autorità competente.

Tale prescrizione non si applica alle mere indicazioni di origine del prodotto – che sono implicite nella rintracciabilità– purché tali indicazioni non siano altrimenti regolamentate e ad esse non siano direttamente associate specifiche caratteristiche qualitative.

10. UTILIZZO DI PREESISTENTI CERTIFICAZIONI DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA

ECEPA può utilizzare certificazioni di segmenti della filiera in questione già emesse da altri Organismi purché questi siano in possesso di valido accreditamento per il rilascio delle certificazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 22005 e gli obiettivi della certificazione utilizzata siano compatibili con quelli della filiera in oggetto.

Circa le modalità operative, si applicano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e delle relative EA/IAF guide applicative regolanti il caso di “utilizzo di lavoro svolto da altro Organismo di certificazione”.

Gli accordi di filiera stipulati con organizzazioni appartenenti a segmenti già certificati da altro OdC accreditato, devono comunque riportare specifico riferimento al rispetto dei requisiti del sistema di rintracciabilità implementato dall’organizzazione leader.

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 17 di 18	

In caso di segmenti di filiera già certificati da **altro OdC**, devono essere condotte tutte le verifiche necessarie a garantire l’efficacia della rintracciabilità per i prodotti certificati ECEPA, effettuando prove di rintracciabilità che coprano anche i suddetti segmenti di filiera; inoltre i certificati rilasciati da altri enti, dovranno essere comprensivi di documento/i che espliciti/ino l’elenco dei siti ispezionati e ritenuti idonei e di tutte le organizzazioni inserite nella certificazione rilasciata in forma controllata da parte **dell’altro OdC**.

Inoltre, se il campo di applicazione di queste certificazioni rispetto a quello della certificazione ECEPA:

- è più ampio in termini di numero di prodotti: ECEPA dovrà accertarsi se tale prodotto è stato campionato durante la verifica, sottoposto a bilancio di massa e alle prove di rintracciabilità su tutta la filiera del prodotto oggetto di certificazione. In caso contrario dovrà provvedere ad effettuare tali valutazioni attraverso una propria verifica ispettiva;
- è più ristretto riguardo agli elementi, alla profondità e all’estensione: ECEPA dovrà effettuare le verifiche sugli elementi mancanti.

11. ACCORDI CON ALTRI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

Nel caso in cui venissero stipulati accordi con altri Organismi di Certificazione relativamente alla possibilità da parte di ECEPA, di utilizzare i risultati delle verifiche ispettive da questi condotte in schemi di certificazione diversi da quello UNI EN ISO 22005, tali accordi dovranno indicare chiaramente:

- L’obbligo da parte dell’OdC di svolgere le attività oggetto dell’accordo, in conformità con le Normative di accreditamento applicabili;
- l’estensione della verifica effettuata da altro OdC, dovrà limitarsi ai soli aspetti per i quali l’OdC è accreditato (es. UNI EN ISO 9001), e non potrà coprire, nemmeno parzialmente, gli aspetti relativi all’oggetto della certificazione ECEPA (UNI EN ISO 22005);
- per l’utilizzo da parte di ECEPA delle informazioni ricavate dalle verifiche effettuate da altro OdC, quest’ultimo dovrà ottenere l’autorizzazione, da parte delle Organizzazioni valutate, a fornire a ECEPA le informazioni raccolte in fase di ispezione.

12. USO DELLA CERTIFICAZIONE, DELLA CONVENZIONE, DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO ECEPA

La procedura per l’utilizzo della convenzione, del certificato e del marchio ECEPA sul prodotto finito (marchiatura/etichettatura), nella pubblicità, nei cataloghi, ecc. è riportata nell’apposito Regolamento (RegPRD).

L’uso della certificazione da parte delle organizzazioni dovrà essere limitato agli obiettivi che il sistema si è posto. L’impiego che le aziende certificate potranno fare della certificazione ottenuta deve essere congruente con quanto sopra descritto in merito allo scopo di certificazione.

L’uso della certificazione non deve indurre in errore il cliente con dichiarazioni che esaltino proprietà o caratteristiche del prodotto non direttamente correlate agli obiettivi del sistema, salvo quanto specificato al successivo punto.

13. SORVEGLIANZA

13.1. FREQUENZA DELL’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

La sorveglianza della filiera è effettuata da ECEPA secondo quanto stabilito *nel Piano di certificazione/mantenimento* comunicato all’organizzazione.

Nel corso del periodo di certificazione, salvo sia diversamente indicato nel piano suddetto, ECEPA provvede all’effettuazione delle Verifiche Ispettive di Sorveglianza preferibilmente a 12 mesi (salvo diversa decisione del CoCe e/o del DQ) dalla data di certificazione. In caso di produzioni stagionali, possono essere definite differenti scadenze della sorveglianza, per permettere la verifica nel periodo di produzione.

13.1.1 Campionamento delle organizzazioni della filiera, degli stabilimenti e/o delle linee produttive da ispezionare

Il numero minimo di organizzazioni/stabilimenti/linee produttive della filiera da verificare è calcolato secondo le modalità riportate nella sottostante tabella.

Nella scelta annuale delle organizzazioni/stabilimenti/linee produttive di filiera presso cui eseguire le verifiche di sorveglianza, ECEPA adotta il principio della “non ripetibilità sino a completamento” delle organizzazioni verificabili.

Per il calcolo dei siti ispezionabili e delle tempistiche di verifica in fase di sorveglianza si fa riferimento al tariffario in uso.

Procedura di certificazione del sistema di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 - “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali e requisiti di base per la progettazione e l’implementazione di sistemi”					PC-032
File: PC-032rev2.3.doc	Edizione n°2	Revisione n° 2.3	Data 02/12/2024	Pag. 18 di 18	

13.2. MODIFICA DELLA FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI SORVEGLIANZA

Nel caso in cui:

- L’organizzazione abbia eseguito, senza metterne al corrente ECEPA, modifiche che influenzano significativamente la progettazione o le specifiche del prodotto, tra le quali ampliamento o riduzione degli attori della filiera,
- Fossero intervenute variazioni delle norme di riferimento o dei disciplinari di produzione,
- ECEPA venisse a conoscenza di informazioni che rivelassero dubbi sulla conformità del prodotto alle prescrizioni del sistema di certificazione.

Il DQ può decidere di modificare lo schema di verifiche di sorveglianza previsto, al fine di anticipare la verifica pianificata o comunque di modificare il calendario di verifiche programmato, per valutare tali aspetti.

Nel frattempo, il CoCe può decidere di far sospendere all’organizzazione la distribuzione del prodotto certificato.

Ulteriori verifiche non pianificate nel piano di certificazione/mantenimento previsto possono essere decise dal DQ ed effettuate se vi sono ragioni per dubitare che l’organizzazione continui a conformarsi a requisiti normativi e alle prescrizioni ECEPA. Le spese di tali verifiche suppletive di controllo sono a carico dell’organizzazione nel caso in cui risultino fondate le motivazioni delle verifiche stesse.

13.3. PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E RAPPORTAZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA

I tempi e le modalità di programmazione, esecuzione e reportazione della verifica di sorveglianza sono gli stessi definiti per la fase di certificazione.

Nel corso della verifica il gruppo di verifica dovrà valutare anche le informazioni riportate ed aggiornate dall’azienda nel modulo ECEPA/QuestISO22005, sia in caso di domanda di estensione che di semplice sorveglianza al fine di garantire che non siano intervenuti cambiamenti rilevanti nel processo e nella gestione aziendale.

13.4. GESTIONE DELLE NC, TNC E AC IN SORVEGLIANZA

Nel caso di Non Conformità **“grave”**:

- ✓ Le modalità di emissione delle non conformità e di verifica del TNC e del piano di azioni correttive sono le stesse applicate per la fase di certificazione.

Nel caso di Non Conformità **“lieve”**:

- ✓ Il TNC, l’AC e la verifica dell’efficacia, saranno valutati nel corso della successiva verifica di sorveglianza presso l’organizzazione; pertanto, quest’ultima non è tenuta ad inviare il piano di AC ad ECEPA.

13.5. VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA VERIFICA ISPETTIVA DI SORVEGLIANZA

Alla fine della Verifica ispettiva di sorveglianza fatta presso l’Organizzazione, l’ispettore può emettere Non Conformità. In tal caso, l’ispettore redige il rapporto di Verifica Ispettiva ECEPA/RVI, riportando la descrizione delle proposte di Non Conformità. Copia del modulo ECEPA/RVI è lasciata all’organizzazione.

Le proposte di Non Conformità riscontrate sono portate all’attenzione del CoCe entro 25 giorni dalla data di rilievo, per la relativa delibera e notificate al soggetto tramite il modulo ECEPA/NC-AC entro 5 giorni dalla delibera del CoCe, come riportato al successivo iter emissione Non Conformità. Le non conformità notificate al soggetto possono essere lievi o gravi.

Il Comitato di Certificazione ha la facoltà di decidere in merito alla “sospensione” della certificazione, nel caso in cui l’organizzazione non possieda i requisiti necessari. Il CoCe può inoltre richiedere di avere informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate e può decidere di pianificare una visita suppletiva. Le modalità di conduzione della verifica ispettiva suppletiva sono le stesse descritte per la verifica ispettiva di certificazione.

Se il CoCe non muove obiezioni, la licenza all’uso del certificato prosegue.